

l'onorevole Casertano, quando fu sciolta, e le proposte non si poterono così discutere.

Ricordo però che l'onorevole Turati, quando si discusse la sua proposta di legge sulle incompatibilità, che la Camera approvò, fece voti perchè queste tre proposte di legge venissero presto in discussione alla Camera, e ciò perchè era unanime il sentimento di tutti i gruppi nel rilevare che la legge, come è fatta, va corretta. Pur mantenendo il sistema della proporzionale è certo che i voti di preferenza ed i voti aggiunti danno luogo ad inconvenienti che sono rilevati da tutti i partiti, da tutti i deputati, e da tutti i candidati.

Ma c'è forse di più. Questi inconvenienti che abbiamo dovuto sperimentare con la legge elettorale del 1919, diventarono ancora più gravi nell'esperimento delle elezioni del 1921, in quanto che il male, con le circoscrizioni allargate, diventò più grave.

La mia proposta di legge non ha la pretesa di volere eliminare gli inconvenienti lamentati, perchè io credo che, data la necessità di stabilire una graduatoria fra i candidati di una stessa lista, qualche inconveniente sarà assolutamente inevitabile.

La mia proposta di legge ha solo questa finalità: di correggere questi inconvenienti, di mitigarli e di attenuarli.

Dichiaro che non ho potuto trovare una formula che ciò rendesse possibile; forse, venendo alla discussione, dal dibattito dei diversi gruppi si troverà qualche formula più conveniente della mia, la quale si basa su questo concetto: riduzione del voto di preferenza ad un solo, qualunque sia il numero dei deputati da eleggere, abolizione dei voti aggiunti.

E ciò con questo intendimento: di eliminare tutti quei connubii illeciti, tutti quei maneggi fatti alla sordina, tutte quelle alleanze fra i più deboli, per togliere il successo elettorale a colui o a coloro che godono presso la massa elettorale le maggiori influenze, e che sarebbero i veri rappresentanti della maggioranza popolare.

Spero che la Camera vorrà prendere in considerazione la mia proposta, se non altro per dar modo di discutere la questione e trovare una formula migliore di quella della legge attuale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario per l'interno.

TESO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo, con le consuete riserve, non si oppone alla presa in considerazione della proposta di legge dell'onorevole Fulci.

PRESIDENTE. Metto a partito la presa in considerazione di questa proposta di legge.

(È presa in considerazione).

Segue lo svolgimento della proposta di legge del deputato Modigliani per la pubblicità della gestione dei giornali ed altri periodici.

Se ne dia lettura.

CALÒ, *segretario, legge*. (V. tornata del 3 agosto 1921).

PRESIDENTE. L'onorevole Modigliani ha facoltà di svolgere la sua proposta di legge.

MODIGLIANI. Non ho bisogno di dire molte parole per illustrare questa proposta di legge, perchè la Camera la conosce, in quanto l'approvò nella passata legislatura. Si tratta in sostanza, di una serie di disposizioni, che hanno il solo e unico scopo di render possibile, a chi voglia, di raggiungere questo fine: rendersi conto con quali mezzi un giornale provvede alla sua pubblicazione.

Deve restare bene inteso che la proposta di legge non mira affatto a precludere a chicchessia, a qualunque forma di interesse privato o pubblico, collettivo o vastamente privato, per così dire, di fornirsi di un organo capace a difendere i suoi interessi e far valere le sue ragioni.

Ciò che il gran pubblico ha il diritto di sapere è se i giornali, i quali hanno così larga influenza sull'opinione pubblica, siano davvero quali li fa apparire il loro indirizzo politico o il loro titolo. E la sola maniera di rendersi conto di questa eventuale diversità tra l'apparenza e la realtà è quella di conoscere i fondi a cui attingono i giornali. Da ciò una serie di disposizioni che impongono agli amministratori di giornali di tenere prima di tutto obbligatoriamente, invece che quasi facoltativamente, secondo le disposizioni del codice di commercio (dicendo quasi mi ritengo esonerato dal dovere di entrare in maggiori chiarimenti giuridici) i libri di commercio e i libri sussidiari che permettano di vedere quanti sono gli abbonati, quanto frutti la pubblicità e quali sono i sovventori.

Un'altra serie di disposizioni obbliga i sovventori di giornali a render manifeste le loro sovvenzioni e colpisce con determinate sanzioni i sovventori reticenti, i prestanome, gli uomini di paglia che si offrono per coprire le sovvenzioni e l'ingerenza finanziaria di chi dà veramente i fondi.

Dopo di che mi asterrò dall'entrare in maggiori particolari, e dal ripetere quello